

**T.O.S.A.P.**  
**Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente o temporanea)**  
([D. Lgs. 507/1993](#))

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincie.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa .

La tassa si applica, inoltre, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei tempi di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Anche l'abusiva occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'applicazione della tassa, atteso che il fatto generatore dell'obbligazione tributaria deve individuarsi nella medesima occupazione del suolo, qualunque ne sia la causa e la natura.

#### **TIPI DI OCCUPAZIONI:**

La tassa si applica distinguendo tra occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti temporanee.

- a) **Occupazioni permanenti:** sono le occupazioni di carattere **stabile**, effettuate a seguito del rilascio in un atto di concessione di durata comunque non inferiore all'**anno**;
- b) **Occupazioni temporanee:** sono le occupazioni di durata **inferiore** all'**anno**.

#### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE**

Per determinare la superficie tassabile, va considerata , **l'effettiva superficie** di suolo pubblico **occupata** o quella **corrispondente** , in caso di occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico.

**UNITA' DI MISURA:** l'unità di misura delle delle **superfici** è espressa in **metri quadrati** o **metri lineari**, per le superfici superiori al mezzo metro, le frazioni decimali vanno arrotondate all'unità superiore.

Per le occupazioni concernenti **cavi** o **condutture** di impianti sovrastanti o sottostanti il suolo e per le **seggiovie** e **funivie**, l'unità di misura è il **chilometro** lineare.

**PLURALITA' di OCCUPAZIONE :** in caso **più occupazioni**, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su **un'area pubblica distinta** , deve essere effettuata una **tassazione autonoma** per ogni occupazione, con arrotondamento all'unità di misura superiore anche nell'ipotesi si occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.

**SUPERFICI INFERIORI a MEZZO METRO:** sono **escluse** da Tosap le occupazioni di suolo pubblico **complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare** in relazione all'area di riferimento, cioè alla porzione di area sulla quale insiste la specifica occupazione.

Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato non sono tassabili anche se **abusive**, fermo restando l'irrogazione alla **sanzione** per la violazione amministrativa.

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

Sono permanenti le occupazioni stabili di spazi ed aree pubbliche conseguenti al rilascio di un atto di **concessione** (salvo per quelle abusive), di durata di **almeno un anno**. L'occupazione permanente **non è necessariamente** collegata all'esistenza di un'**opera visibile** (manufatti o impianti), ma può consistere nella semplice **disponibilità** dell'area o dello spazio pubblico o anche nel **non permettere** ad **altri** di **disporne** in qualche modo.

**PERIODO di RIFERIMENTO della TASSAZIONE:** la **tassa** per le occupazioni permanenti è dovuta per **anno solare**.

Ad **ogni anno** corrisponde un'**autonoma obbligazione** tributaria. Pertanto l'obbligazione tributaria deve essere riferita necessariamente a un **periodo di disponibilità** degli spazi e delle aree pubbliche **non inferiore all'anno** e **non può essere frazionata**, anche se l'occupazione ha inizio o fine nel corso dell'anno o è realizzata **non** in via **continuativa**.

**TARIFFA:** la tassa commisurata alla superfici occupata, si determina in base alle **misure minime e massime** approvate con regolamento comunale.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le occupazioni **temporanee** di spazi ed aree pubbliche sono quelle di durata **inferiore all'anno**. Tali occupazioni, pur implicando sostanzialmente la concessione di spazi ed aree pubbliche, **non** sono connesse al **rilascio** di un tale specifico atto da parte dell'ente; tuttavia ciò non significa che le occupazioni temporanee non debbano essere, comunque, collegate a un **provvedimento amministrativo** che le autorizzi e ne disciplini l'effettuazione e la durata. Il provvedimento può derivare:

- da una **specifica istanza** del singolo, con efficacia solo nei suoi confronti
- da un'**iniziativa dell'Ente locale** volta a creare un'**utilità generale**, con efficacia nei confronti di una **determinata categoria di soggetti** (es. predisposizione di aree di parcheggio, destinate alla sosta temporanea di autovetture).

L'occupazione temporanea deve essere determinata in base al **titolo** (atto amministrativo) che la giustifica e la quantifica e, nel caso di **occupazione abusiva**, dalla relativa consistenza risultante dal **verbale di constatazione della violazione** amministrativa.

**TARIFFA:** la tassa per le occupazioni temporanee è commisurata **all'effettiva superficie occupata** ed è graduata a seconda dell'**importanza** dell'area sulla quale insistono le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche. La tassa si applica in relazione alla **durata** (re di effettiva occupazione) in base alle **misure giornaliere minime e massime** approvate con regolamento comunale.

## DENUNCIA delle OCCUPAZIONI

La denuncia per l'occupazione di suolo pubblico va presentata ai sensi dell'art. 1, D.Lgs 507/1993 si deve distinguere tra occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee.

**OCCUPAZIONI PERMANENTI:** per le occupazioni permanenti di suolo pubblico nuove o incrementative di quelle già esistenti, deve essere presentata al Comune o alla provincia la denuncia utilizzando gli **appositi modelli** predisposti con allegata l'attestazione di pagamento della quale vanno trascritti gli estremi .

La **denuncia** va presentata agli uffici comunali o provinciali entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa , **direttamente o con plico postale raccomandato**.

Per gli **anni successivi**, la denuncia deve essere rappresentata solo in caso di **variazioni** dell'occupazione che comportino **l'aumento** della tassa ; in tal caso la denuncia si presenta entro il **30 giugno** dell'anno successivo, con le stesse modalità della dichiarazione iniziale.

Se **non** si verificano **variazioni** nella consistenza delle occupazioni , la denuncia **non** va **presentata** e l'obbligo tributario è assolto con la compilazione dell'apposito **modulo di versamento** e con il conseguente **pagamento** da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE:** l'obbligo della denuncia è assolto con il **pagamento** della tassa e la compilazione del **modulo di versamento**.

A tale disposizione fa eccezione quella di cui all'art. 45, co. 8, D.Lgs. 507/1993 in base alla quale , nel caso di occupazioni temporanee di durata **non inferiore** ad **un mese** o che si verificano con carattere **ricorrente**, il **pagamento** in virtù della convezione sottoscritta con l'ente locale, deve essere **anticipato**.

## PAGAMENTO DELLA TASSA

**OCCUPAZIONI PERMANENTI:** il versamento della tassa, dovuta per l'intero anno solare , deve essere effettuato **contestualmente** alla **denuncia** e, per gli anni successivi entro il mese di **gennaio** di ogni anno.

Per le **variazioni in aumento** verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia e il versamento possono essere effettuati entro e non oltre il **30 giugno** dell'anno successivo .

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE:** la tassa è applicata in relazione alle ore di occupazione e il pagamento della tassa va effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Il pagamento deve essere effettuato con versamento sul **conto corrente postale** n° 15420300 intestato al Comune di Noventa di Piave servizio Tesoreria.